

	STATUTO	
	Associazione di promozione sociale	
	“Associazione Italiana dei Morfologi Veterinari APS”	
	ART. 1 – (Denominazione, sede e durata)	
	È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della	
	normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: << Associazione	
	Italiana dei Morfologi Veterinari APS >> e assume la forma giuridica di	
	associazione di promozione sociale non riconosciuta, apartitica e	
	aconfessionale.	
	L’associazione ha sede legale nel Comune di Parma. Il trasferimento della	
	sede legale, deliberata dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica	
	statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	L’associazione è a tempo indeterminato.	
	ART. 2 (Statuto)	
	L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed	
	agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative	
	norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali	
	dell’ordinamento giuridico.	
	L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per	
	la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.	
	ART. 3 (Efficacia dello statuto)	
	Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola	
	fondamentale di comportamento dell’attività della Associazione stessa.	
	ART. 4 (Interpretazione dello statuto)	
	Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e	

secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5 comma 1, lettera d), del D. Lgs. 117/2017;
- formazione universitaria e post-universitaria di cui all'art. 5 comma 1, lettera g), del D. Lgs. 117/2017;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera h), del D. Lgs. 117/2017;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera i), del D. Lgs. 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera u), del

D.Lgs.117/2017;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire

in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di realizzare le

seguenti azioni:

a) rappresentare - in Italia e all'estero - la comunità nazionale dei Professori e

Ricercatori Universitari inquadrati nel settore scientifico disciplinare VET/01

(Anatomia degli animali Domestici) e l'insieme di coloro che, a qualsiasi

titolo, facciano parte dell'Associazione in qualità di Associati;

b) promuovere lo sviluppo della ricerca su tematiche inerenti le discipline di

Biologia Animale, Istologia, Embriologia ed Anatomia Veterinaria, nonché

su quelle ad esse collegate;

c) promuovere convegni, congressi, manifestazioni e corsi di formazione, sia

a livello nazionale sia internazionale;

d) realizzare pubblicazioni finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione

della ricerca e dello sviluppo delle attività proprie dell'Associazione;

e) promuovere la discussione e il confronto su tematiche inerenti la didattica

delle discipline sopra menzionate;

f) favorire lo scambio di conoscenze nella comunità scientifica e culturale e,

in particolare, i contatti fra persone, organismi, enti e società italiane e

internazionali che operano nell'ambito degli studi morfologici sugli

organismi animali direttamente o indirettamente correlati alle discipline di

interesse veterinario, anche promuovendo concorsi ed erogando borse di

studio e premi a giovani ricercatori.

g) promuovere e gestire, tempo per tempo, altre azioni finalizzate alla

realizzazione delle attività del presente articolo e che saranno discusse ed

	deliberate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa tempo per	
	tempo vigente;	
	h) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e	
	compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od	
	operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta	
	degli scopi istituzionali.	
	L'Associazione per il perseguimento degli scopi sociali, con delibera del	
	Consiglio Direttivo, può affiliarsi ad altre associazioni o federazioni	
	nazionali o affiliare altre associazioni aventi scopi statutari convergenti.	
	L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni, Associazioni o società	
	cooperative a carattere nazionale mantenendo la propria autonomia.	
	Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente	
	connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo	
	continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e	
	gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere	
	lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche	
	ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.	
	L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse	
	generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa	
	vigente in materia di terzo settore.	
	ART. 6 - (Ammissione)	
	Sono soci dell'associazione tutti soggetti che ne condividono le finalità e,	
	mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.	
	Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza	
	scopo di lucro o economico.	

	Il numero degli aderenti è illimitato.	
	L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su	
	domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed	
	annotata nel libro degli associati.	
	In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la	
	decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può,	
	entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva	
	convocazione.	
	L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di	
	recesso.	
	Ci sono 4 categorie di soci:	
	<u>Fondatori</u> : sono Soci fondatori i soci ordinari sottoscrittori dell'Atto	
	Costitutivo dell'Associazione;	
	<u>Ordinari</u> : sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente	
	stabilita dall'Assemblea;	
	<u>Sostenitori</u> : sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni	
	volontarie straordinarie;	
	<u>Onorari</u> : sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari	
	acquisiti a favore dell'Associazione. I Soci onorari non hanno diritto di voto	
	nelle Assemblee ne possono essere eletti a cariche sociali ad eccezione di	
	quanto stabilito nell'art. 15 in merito al Presidente Onorario.	
	Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.	
	La quota associativa è intrasmissibile.	
	ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)	

	I soci dell'Associazione hanno il diritto di:	
	• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;	
	• essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne	
	l'andamento;	
	• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, ai sensi di legge;	
	• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del	
	bilancio o rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e	
	consultare i verbali;	
	• votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli	
	associati.	
	Ciascun associato ha diritto ad un voto, e il dovere di:	
	• rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;	
	• svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in	
	modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà;	
	• versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.	
	ART. 8 - (Qualità di volontario)	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di	
	lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito	
	con l'associazione.	
	ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)	
	Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al	
	Consiglio Direttivo.	
	Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso	

	dall'Associazione.	
	L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere	
	ascoltato le giustificazioni dell'interessato, per dimissioni o per morosità o	
	per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a	
	comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti	
	dell'Associazione. È considerato grave motivo che giustifica l'esclusione	
	del socio, il mancato pagamento della quota associativa per due anni	
	consecutivi.	
	E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.	
	I Soci receduti e/o esclusi, non possono richiedere la restituzione dei	
	contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.	
	ART. 10 - (Organi sociali)	
	Sono Organi dell'Associazione:	
	• l'Assemblea dei soci;	
	• il Consiglio direttivo;	
	• il Presidente;	
	• il Vice;	
	• il Segretario;	
	• il Tesoriere;	
	• il Comitato Scientifico;	
	• il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);	
	• l'Organo di Controllo (organo facoltativo).	
	L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo	
	vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione	
	all'elettorato attivo e passivo.	

	ART. 11 - (Assemblea)	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i	
	soci.	
	L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno	
	per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo, ed ogni qualvolta lo	
	stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo, o un	
	decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità, mediante avviso scritto da	
	inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente	
	la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data	
	di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire con uno o più	
	dei seguenti mezzi: lettera, fax, e-mail, posta elettronica certificata (PEC),	
	spedita al recapito risultante dal libro dei soci, copia della comunicazione è	
	affissa nella sede dell'associazione.	
	I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le delibere sulle persone.	
	Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente	
	e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera	
	visione a tutti i soci.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella	
	convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.	
	E' ordinaria in tutti gli altri casi.	
	ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)	
	L'assemblea:	
	• determina le linee generali programmatiche dell'attività	
	dell'associazione;	
	• approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio ed il rendiconto	

	predisposti dal Consiglio Direttivo;	
	• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	• assegna le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario ed	
	Tesoriere, le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite	
	anche alla stessa persona;	
	• determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;	
	• nomina e revoca, i componenti il Comitato Scientifico;	
	• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione	
	legale dei conti;	
	• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
	promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	• delibera sull'esclusione degli associati;	
	• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
	• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali	
	regolamenti interni di gestione;	
	• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'associazione;	
	• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o	
	dallo statuto alla sua competenza.	
	ART. 13 - (Validità Assemblee)	
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è	
	presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda	
	convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima	
	convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega,	
	salvo quanto previsto nel presente articolo, per le delibere relative a	

	modifiche allo statuto e scioglimento dell'associazione.	
	Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati,	
	conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero	
	massimo di tre deleghe.	
	E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica,	
	purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei	
	presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne	
	quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea	
	lo ritenga opportuno.	
	L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione,	
	approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e	
	con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e	
	ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.	
	ART. 14 - (Verbalizzazione)	
	Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale	
	redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.	
	Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.	
	ART. 15 - (Consiglio Direttivo)	
	Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di tre membri ed un	
	massimo di nove membri, eletti dall'assemblea tra i propri associati.	
	Il mandato del Consiglio Direttivo è di quattro anni e i suoi componenti	
	possono essere rieletti.	
	Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli	
	amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la	

	possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle	
	diverse categorie di associati.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la	
	maggioranza dei componenti.	
	Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal	
	Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.	
	Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi	
	anche per e-mail, tre giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità,	
	il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i	
	consiglieri.	
	Di regola è convocato ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua	
	vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi	
	dei componenti ne facciano richiesta.	
	Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi	
	membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.	
	Il Consiglio direttivo:	
	• cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	• predispone bilancio o rendiconto preventivo e consuntivo;	
	• stabilisce l'entità della quota associativa annuale;	
	• delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di	
	esclusione degli associati;	
	• delibera l'eventuale trasferimento della sede legale;	
	• delibera l'apertura, o la chiusura, di sedi secondarie;	
	• delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;	
	• provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che	

	non siano spettanti all'Assemblea dei soci.	
	• propone e promuove congressi e convegni;	
	• cura l'eventuale realizzazione di pubblicazioni a carattere scientifico e professionale;	
	• tutela i diritti dell'Associazione;	
	Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.	
	Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'associazione, cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.	
	Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.	
	Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.	
	L'Assemblea Generale può provvedere all'elezione di un Presidente Onorario. Tale carica è puramente onorifica e non conferisce alcun potere. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non ha diritto di voto. Il Presidente Onorario può appartenere a qualsiasi categoria di Soci, inclusa quella dei Soci onorari.	
	ART. 16 - (Presidente)	

	Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi	
	ed in giudizio, presiede e coordina il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei	
	Soci; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di	
	convocazioni ordinarie che straordinarie.	
	Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza	
	del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa	
	dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca	
	l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.	
	Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di	
	tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.	
	In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-	
	Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato	
	definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare	
	entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.	
	Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e,	
	in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli	
	deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo	
	operato.	
	ART. 17 (Il Comitato Scientifico)	
	Il Comitato Scientifico è costituito da tre Associati.	
	E' nominato dall'Assemblea ordinaria su proposta del Presidente	
	dell'Associazione.	
	Dura in carica quattro anni e i membri sono rieleggibili. Ha il compito di	
	valutare, direttamente o tramite la scelta di esperti esterni, le comunicazioni	

	scientifiche da presentare al Convegno nazionale dell'Associazione e di	
	fornire al Consiglio Direttivo pareri sulle attività scientifiche	
	dell'Associazione.	
	ART. 18 (Organo di controllo)	
	E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.	
	E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.	
	L'organo di controllo:	
	<ul style="list-style-type: none"> • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/2017. 	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	ART. 19 - (Organo di Revisione legale dei conti)	
	E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da	

un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- eredita', donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai

	sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o	
	la distribuzione non siano imposte per legge, nonché l'obbligo di utilizzare il	
	patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate	
	comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.	
	Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle	
	attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	ART. 22 - (Bilancio)	
	I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali.	
	Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle	
	relative norme di attuazione. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha	
	inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.	
	Il bilancio consuntivo dell'esercizio unitamente al bilancio preventivo per	
	l'esercizio successivo, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e vengono	
	sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro 4 mesi	
	dalla chiusura dell'esercizio, cui si riferisce il bilancio consuntivo.	
	Copia del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo verranno messi a	
	disposizione di tutti gli associati per la presa visione presso la sede sociale	
	dell'associazione assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha	
	all'ordine del giorno l'approvazione.	
	ART. 23 (Bilancio sociale)	
	E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.	
	ART. 24 (Personale retribuito)	
	L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito	
	nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.	

